

TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742 email: info@cngeologi.it

> A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi LORO SEDI

Roma, 7 agosto 2020

Consiglio Nazionale dei Geologi Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT UO: Consiglio Nazionale dei Geologi **Prot.N. 0002398 del 07/08/2020** Rif. – Ordini Regionali dei Geologi

## **CIRCOLARE N° 461**

## OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO E ALL'ELENCO SPECIALE

Si informa che, con la sostituzione del comma 7 bis dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ad opera dell'art. 37 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni"), «Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.»

In virtù della richiamata previsione normativa, si invitano gli Ordini Regionali che non vi abbiano ancora provveduto:

- a) a diffidare gli iscritti all'albo e all'elenco speciale a comunicare, entro trenta dal recapito della stessa diffida, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) a comminare la sanzione della sospensione dall'albo o dall'elenco speciale nei confronti degli iscritti che non comunicheranno tempestivamente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata fino alla comunicazione di quest'ultimo;
- c) ad aggiornare l'albo e l'elenco speciale con gli indirizzi di posta elettronica certificata che perverranno, anche sulla piattaforma "Webgeo";

d) a provvedere alla pubblicazione dell'albo e dell'elenco speciale secondo le modalità previste dalla richiamata normativa.

Con riserva di assumere ogni azione di competenza per l'eventuale scioglimento e commissariamento degli Ordini Regionali inadempienti da parte del Ministero della Giustizia, si resta in attesa di un positivo riscontro.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Francesco Peduto